

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VI - Procedimenti speciali
Titolo V-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 464-sexies Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.